

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6725 del 30/12/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7046 del 29/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.6517/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA"** - **Castelnovo di Sotto**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34**, per l'attività di produzione formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte, acquisita agli atti di ARPAE con PG/13416 del 27/01/2022, e le successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/58484 del 07/04/2022, PG/110566 del 05/07/2022 e PG/145479 del 06/09/2022;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato che la Ditta ha richiesto un proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (S1) ma che in base alla situazione riscontrata nella documentazione presentata a corredo della modifica di AUA, relativamente alla gestione delle acque reflue industriali, ai quantitativi di latte lavorato e di acqua utilizzata nel processo, e sulla base del sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpae in data 03/11/2021, la Scrivente ha reputato di apportare alcuni aggiornamenti all'allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06, che fa parte integrante del presente atto;

Acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/146860 del 08/09/2022;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Castelnovo di Sotto PG/71824 del 02/05/2022;
- nulla osta allo scarico del Comune di Castelnovo di Sotto in data 22/09/2022 al PG/154948, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche;
- parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 20/10/2022 al PG/172865;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**" ubicato nel comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3839 dell'11/10/2016 adottata da Arpae;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**” è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte nell’impianto ubicato in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – CALDAIA A GASOLIO PER CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 55 KW
 EMISSIONE N.3 – GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1550 KW
 EMISSIONE N.4 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 80 KW
 EMISSIONE N.5÷7 – TORRINI RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **6 Febbraio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **27 Febbraio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1 (*)	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 756 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 1.2 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E2	CALDAIA A GASOLIO PER CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 55 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 1.2 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E3	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 1550 KW	2500	8	8	Materiale particellare Ossidi d Azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(**)
E4	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 80 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E5÷E7	TORRINI RICAMBIO ARIA AMBIENTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(*) Emissione funzionante in caso di necessità e di inattività temporanea del generatore di vapore emissione E3.							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1-E2-E3 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione E3, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi

come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/13416 del 27/01/2022, e le successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/58484 del 07/04/2022, PG/110566 del 05/07/2022 e PG/145479 del 06/09/2022.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Ditta svolge attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano e altri derivati del latte. I quantitativi di latte mediamente lavorato sono circa 70.000 q.li/anno. La Ditta dichiara che i volumi registrati nell'anno 2021, pari a 88.390 q.li, sono stati determinati da particolari circostanze. Nonostante il quantitativo di latte lavorato nel 2021, i consumi idrici sono stati 5.339 mc, pari a quelli dichiarati nel 2016. Tali volumi derivano da operazioni di efficientamento dei consumi, tramite l'utilizzo, per esempio, di idropultrici.

La Ditta è autorizzata, con DET-AMB-2016-3839 del 11/10/2016, allo scarico (S1) in acque superficiali delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature dello stabilimento, che sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da:

- vasca di equalizzazione aerata e bilanciamento della portata da 12,6 m³;
- 2 pompe di rilascio (1 di riserva) di portata da 8 m³/h e funzionamento temporizzato;
- vasca di denitrificazione da 12,6 m³ mantenuta in anossia;
- 2 vasche di aerazione biologica/nitrificazione con diffusori di aria, di capacità complessiva di 50 m³, ad aerazione prolungata;
- pompa dosatrice collegata ad un serbatoio di cloruro ferrico da 1 m³ (dosaggio circa 10 g/h);
- una vasca di sedimentazione con superficie di 1,53 m² e volume di 4,6 m³;

Tale impianto di depurazione delle acque reflue industriali risulta idoneo al quantitativo e alla tipologia di reflui da trattare.

La Ditta dichiara che è attivo un sistema di controllo e gestione dell'impianto di trattamento, e che tale controllo è svolto con periodicità costante. In caso di anomalie o guasti elettromeccanici improvvisi è attivo un lampeggiante posto sul quadro elettrico. In caso di eventuale malfunzionamento dell'impianto, il refluo prodotto viene stoccato in vasca di equalizzazione fino a riempimento, e qualora non trattabile nell'impianto viene successivamente gestito come rifiuto conferendolo ad un centro convenzionato per lo smaltimento finale.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il canale tombato adiacente allo stabilimento, lungo via Fontanese, che confluisce nel Canale di scolo Mezzanella, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Le acque di condensa della centrale termica non sono scaricate ma sono convogliate nel serbatoio di alimentazione del rispettivo generatore, per recuperarne il calore.

La planimetria di riferimento è la tavola datata 15/03/2022 e presentata con la documentazione a completamento acquisita agli atti di Arpae PG/58484 del 07/04/2022.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Al fine di evitare che durante i lavaggi della sala di lavorazione siano sversate acque di lavaggio nel piazzale esterno adiacente, che ha pozzetti di scolo collegati alla rete fognaria delle acque meteoriche, dovrà essere installato un cordolo fisso sulla porta sotto la quale passano detti reflui o in alternativa dovrà essere chiusa e sigillata la griglia di raccolta delle acque meteoriche più prossima al punto di uscita dei reflui. La Ditta entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione deve trasmettere relazione illustrante l'ottemperanza a tale prescrizione.

5. Tutte le acque di lavaggio dei pavimenti ed attrezzature dovranno essere convogliate all'impianto. Per nessun motivo potranno essere sversate, anche saltuariamente, nel piazzale antistante alla sala di lavorazione.
6. Le operazioni di carico del latte dalla cisterna con tubazione mobile, eseguite nel medesimo piazzale sopraccitato, dovranno essere effettuate senza sversamenti di residui di latte sul piazzale. A tale scopo dovranno essere adottate soluzioni tecniche fisse e visibili.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE ed al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere presente a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte, evitando di farle confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
10. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
11. I fanghi e gli olii prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto, ..) e si dovrà organizzare un sistema efficace per il ripristino tempestivo dell'impianto.
13. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
14. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico, di cui almeno 1 riferito ad un campione di tipo medio- composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
15. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
16. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
17. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico, ai sensi della normativa vigente.
18. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente titolo abilitativo riguarda lo scarico S2, in fosso stradale tombato lungo via Fontanese, delle acque reflue domestiche generate da:

- Servizi igienici al piano terra a servizio del personale addetto alla produzione del Parmigiano Reggiano (n.6 addetti nel corso delle 8 h/lavorative per tutto l'anno), pari a 3 Abitanti Equivalenti (AE).
- Alloggio del casaro al primo piano dello stabile, con massima capacità recettiva di 6 AE. Il refluo proveniente dalla cucina è trattato preventivamente tramite degrassatore.

La massima capacità recettiva è pertanto di 9 AE.

Il sistema di trattamento è costituito da:

- degrassatore di volume 540 l
- fossa Imhoff da 3050 l
- filtro batterico anaerobico dimensionato per 12 AE

Il corpo recettore delle acque di scarico è il canale tombato adiacente allo stabilimento, lungo via Fontanese, che confluisce nel Canale di scolo Mezzanella, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

La planimetria di riferimento è la tavola datata 15/03/2022 e presentata con la documentazione a completamento acquisita agli atti di Arpae PG/58484 del 07/04/2022.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione. Il tratto fognario aziendale, situato nel lato sud dell'edificio, che convoglia le acque meteoriche dei pluviali deve essere disconnesso dalla rete esistente di convogliamento delle acque reflue domestiche all'impianto di depurazione effettuando suo collettamento a valle idraulica dell'impianto di depurazione, e relativo pozzetto di controllo, oppure con indipendente recapito finale.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte idraulico dello scarico S2, e a valle idraulica dell'impianto di trattamento, deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente come ad esempio oli minerali, in particolare gli oli esausti o altre sostanze.
8. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico abilitato in acustica ambientale, si evince che i livelli di rumorosità misurati presso il confine di proprietà aziendale risultano inferiori ai limiti diurni associati alla *classe IV – Aree di intensa attività umana* ed alla *classe III – Aree di tipo misto*. I valori misurati in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta, risultano inferiori ai limiti diurni associati alle classificazioni acustiche di pertinenza.

Inoltre dalle analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risultano livelli tali da rispettare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno.

Pertanto l'intervento, fermo restando le condizioni progettuali previste, risulta conforme ai limiti previsti dall'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.